

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1609 del 27/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FABBRI COOL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n.3765. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pannelli isothermici sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3753.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1657 del 27/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FABBRI COOL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n.3765. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pannelli isothermici sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3753.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/07/2015 acquisita al Prot. Unione 29380 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 68058 del 28/07/2015, da **FABBRI COOL SYSTEM S.R.L.**, nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n.3765, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di produzione di pannelli isothermici sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3753** comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 25/08/2015 Prot. Unione 33063, acquisita al Prot. Prov.le 74909 del 26/08/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 17/09/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 35725 ed Prot. Prov.le 81465 del 21/09/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 88058 del 12/10/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/10/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera verificato che:
 - l'attività di stampaggio svolta nella cabina di cui alla emissione E2 è compresa ai punti 4.5.77 e 4.5.79 dei criteri regionali ex CRIAER, nei quali si prescrive anche che *“in tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”*;
 - la resina denominata “LERPOL TIX 3633/AG” ha un contenuto di stirene compreso fra il 40 e il 50%, come attestato dalla scheda di sicurezza allegata all'istanza di AUA; ha richiesto alla Ditta la presentazione di un progetto per l'installazione di un sistema di abbattimento per le COV, nel caso vengano utilizzate materie prime con un contenuto di stirene superiore al 35% in massa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 72318/63 del 24/08/2015, acquisita al Prot. Prov.le 74536 del 25/08/2015 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 74/AUA/2015, e la Valutazione di Impatto Acustico, elaborato dal T.C.A. dott. Andrea Nisi, datata giugno 2015 in cui si attesta, per l'attività in oggetto, il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale attestazione”*;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi con nota Prot. Prov.le n. 95148 del 06/11/2015 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa;

Considerato che in data 04/12/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 49454 ed Prot. Prov.le 105593 del 15/12/2015;

Dato atto che a seguito del ricevimento della documentazione integrativa con nota Prot. Prov.le 105507 del 16/12/15, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22/12/2015, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, provvedendo a stabilire i valori limite e le prescrizioni rispetto alle emissioni in atmosfera come riportate in allegato al presente provvedimento. La Conferenza, altresì, evidenziato che:

- la Ditta intende sostituire la resina “LERPOL TIX 3633/AG” con un nuovo prodotto denominato “LERPOL TIX 4633/AG-M” il quale presenta un contenuto di stirene inferiore al 35% in massa, come attestato dalla stessa azienda produttrice;
- dalla verifica della scheda di sicurezza della resina “LERPOL TIX 4633/AG-M” è emerso che la stessa presenta le indicazioni di pericolo H340 e H350;
- anche un'altra resina utilizzata nel ciclo produttivo, denominata “LAVECOAT OR”, presenta le medesime indicazioni di pericolo H340 e H350;
- l'Allegato III “Emissioni di composti organici volatili” alla Parte Quinta del Dlgs 152/06, punto 2 “Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente”, sottopunto 2.1. recita “*Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate*”;

ha ritenuto non accettabile l'utilizzo dei prodotti “LERPOL TIX 4633/AG-M” e “LAVECOAT OR”;

Considerato che tali elementi non consentono di poter esprimere un parere favorevole all'adozione dell'A.U.A, la Conferenza ha demandato alla Provincia di Forlì-Cesena di comunicare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come sopra rappresentati, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Dato atto pertanto che con Nota Prot. Prov.le 109879 del 29/12/2015, la Provincia di Forlì-Cesena ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 460 del 08/01/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/265, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 18/01/16 la Ditta ha trasmesso Nota contenente le osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisita da Arpae al PGFC/2016/530, ove è stato evidenziato che il fornitore ha modificato la composizione dei prodotti “LERPOL TIX 4633/AG-M” e “LAVECOAT OR” che pertanto, come da schede di sicurezza aggiornate, oltre ad avere un contenuto di stirene inferiore al 35%, non presentano le indicazioni di pericolo H340 e H350;

Considerato che il responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera, ritenendo superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90, ha prodotto le conclusioni istruttorie ai fini dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisite in data 16/05/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 576 del 18/10/2004 prot. n. 33667/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **FABBRI COOL SYSTEM S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FABBRI COOL SYSTEM S.R.L.** (C.F./P.IVA 01867710400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3765, **per lo stabilimento di produzione di pannelli isotermitici sito in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3753.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 576 del 18/10/2004 prot. n. 33667/03 rilasciato, ai sensi dell'art. 6 ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 18/08/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/10/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, verificato che:

- l'attività di stampaggio svolta nella cabina di cui alla emissione E2 è compresa ai punti 4.5.77 e 4.5.79 dei criteri regionali ex CRIAER, nei quali si prescrive anche che *“in tale lavorazione devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa; possono essere impiegati anche prodotti con contenuto di stirene superiore al 35% in massa ma in tal caso è obbligatorio, prima dello scarico in atmosfera, il convogliamento dei gas e vapori estratti ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”*;
- la resina denominata “LERPOL TIX 3633/AG” ha un contenuto di stirene compreso fra il 40 e il 50%, come attestato dalla scheda di sicurezza allegata all'istanza di AUA;

ha chiesto alla Ditta la presentazione di un progetto per l'installazione di un sistema di abbattimento per le COV, nel caso vengano utilizzate materie prime con un contenuto di stirene superiore al 35% in massa.

Con PEC del 06/11/2015 prot. n. 95148/15 la Provincia ha richiesto alla Ditta l'invio della succitata documentazione integrativa entro 30 giorni dal ricevimento della nota.

Con P.E.C. pervenuta in data 15/12/15 prot. Prov. n. 105593/15 il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio ha inoltrato la documentazione integrativa trasmessa da FABBRI COOL SYSTEM.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 carteggiatura e pulizia stampi - L'attività di carteggiatura è compresa al punto 4.5.88 “Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, e al punto 8. dell'Allegato 4.3 “Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.3 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Per quanto riguarda la pulizia stampi con acetone, svolta all'interno della cabina di carteggiatura, si ritiene di stabilire un valore limite pari a 100 mg/Nmc per l'inquinante “composti organici volatili”, mutuato dai punti 4.5.77 “Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)” e 4.5.79 “Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999.

Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione, in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per l'inquinante "polveri", e non assoggettata ad un valore limite per l'inquinante "composti organici volatili". Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E2 gelcottatura e stampaggio - L'attività di gelcottatura è compresa al punto 4.5.77 "Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera a. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applicano pertanto i seguenti valori limite, stabiliti da entrambi i riferimenti normativi sopraccitati: 10 mg/Nmc per per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili". L'attività di stampaggio è compresa al punto 4.5.79 "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera b. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applicano pertanto i seguenti valori limite, stabiliti da entrambi i riferimenti normativi sopraccitati: 5 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili". I controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Pertanto per quanto concerne l'inquinante "composti organici volatili" si applica il valore limite pari a 100 mg/Nmc, per quanto riguarda invece l'inquinante "polveri totali" si applica il valore limite più restrittivo pari a 5 mg/Nmc, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione, in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per l'inquinante "polveri totali", eventualmente sostituibile con un autocontrollo recente. Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale. Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

Nella medesima seduta la Conferenza di Servizi, evidenziato che:

- la Ditta intende sostituire la resina "LERPOL TIX 3633/AG" con un nuovo prodotto denominato "LERPOL TIX 4633/AG-M" il quale presenta un contenuto di stirene inferiore al 35% in massa, come attestato dalla stessa azienda produttrice;
- dalla verifica della scheda di sicurezza della resina "LERPOL TIX 4633/AG-M" è emerso che la stessa presenta le indicazioni di pericolo H340 e H350;
- anche un'altra resina utilizzata nel ciclo produttivo, denominata "LAVECOAT OR", presenta le medesime indicazioni di pericolo H340 e H350;
- l'Allegato III "Emissioni di composti organici volatili" alla Parte Quinta del Dlgs 152/06, punto 2 "Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente", sottopunto 2.1. recita "*Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate*";

ha ritenuto non accettabile l'utilizzo dei prodotti "LERPOL TIX 4633/AG-M" e "LAVECOAT OR". Considerato che tali elementi non consentono di poter esprimere un parere favorevole all'adozione dell'A.U.A., la Conferenza ha demandato alla Provincia di Forlì-Cesena di comunicare al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, come sopra rappresentati, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Con PEC del 31/12/2015 prot. n. 109879 la Provincia di Forlì-Cesena ha trasmesso al SUAP la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

Con PEC del 11/01/2016 PGFC/2016/265 il SUAP ha trasmesso alla Ditta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., fissando un termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione, da parte della Ditta, di eventuali osservazioni anche corredate da documenti.

Con PEC del 18/01/16 PGFC/2016/530 la Ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ovvero ha evidenziato che il fornitore ha modificato la composizione dei prodotti "LERPOL TIX 4633/AG-M" e "LAVECOAT OR" che pertanto, come da schede di sicurezza aggiornate, oltre ad avere un contenuto di stirene inferiore al 35%, non presentano le indicazioni di pericolo H340 e H350.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, valutato che quanto trasmesso dalla Ditta in data 18/01/16 permette di superare i motivi ostativi oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto di procedere al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera con i valori limite e le prescrizioni stabiliti nella seduta della Conferenza di Servizi del 22/12/15, chiedendo un riscontro in tal senso ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena con mail del 20/01/16.

Con mail del 20/01/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nei verbali delle sedute del 27/10/15 e 22/12/15, e delle successive valutazioni, a seguito delle osservazioni del 18/01/16, condivise con Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/07/2015 P.G.N. 29380, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di pannelli isotermitici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CARTEGGIATURA E PULIZIA STAMPI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – GELCOTTATURA E STAMPAGGIO

Impianto di abbattimento: ad umido

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1** (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo per il parametro “polveri totali” e non assoggettata ad un valore limite per l'inquinante “composti organici volatili”) e **N. 2** (esistente ma precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo per il parametro “polveri totali”), eventualmente sostituibili da un controllo recente. Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1 e N. 2 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.